

CONTRATTO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DI STRUTTURA SPORTIVA TEMPORANEA

Addi _____ del mese di _____ il giorno _____ presso la sede del Comune di Vittoria, ubicata in _____ si sono riuniti :

da una parte il Comune di Vittoria nella persona del _____, il quale interviene nel presente contratto in qualità di dirigente dell'Ente Locale, in nome e per conto di quest'ultimo, CF _____ e PIVA _____;

e

dall'altra parte l'asd "pro loco natura" in persona del legale rappresentante pro tempore..... (CF.....), con sede in quale capofila di n. 13 associazioni sportive, come da richiesta prot.n. 23505 del 07/06/2018 e 23643 del 08/06/2018;

per l'affidamento del servizio di gestione dell'impianto sportivo polivalente temporaneo da realizzarsi in Vittoria (RG), Riviera Gela Zona Lanterna presso l'aera identificata dai seguenti dati catastali : foglio 165 particella n.80, come da progetto avente attestazione di conformità urbanistica n. 006 del 13/06/2018 ed allegato al presente per costituirne parte integrante e sostanziale . Tale servizio comprende il montaggio, la gestione, la custodia e lo smontaggio dell'impianto sportivo in questione.

Le parti, volendo tradurre la loro reciproca volontà nel presente atto, convengono quanto segue :

Art. 1 – Oggetto del servizio di gestione e durata

1. L'Amministrazione Comunale di Vittoria, di seguito "Affidante" in ottemperanza alla Determinazione del Dirigente della Direzione Servizi Tecnici n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, all'asd "pro loco natura" in persona del legale rappresentante pro tempore..... (CF.....), con sede in quale capofila di n. 13 associazioni sportive, come da richiesta prot.n. 23505 del 07/06/2018 e 23643 del 08/06/2018, che accetta, il servizio di gestione, previo montaggio, dell'impianto sportivo polivalente temporaneo sulla Riviera di Scoglitti - zona Lanterna. Il servizio in questione comprende la realizzazione, gestione e custodia dell'impianto sportivo di cui trattasi allo scopo di favorire lo sviluppo della pratica delle attività sportive, compatibilmente con le destinazioni d'uso delle strutture e delle attrezzature e si obbliga a realizzarlo e gestirlo nel rispetto delle condizioni di cui al presente contratto. Ha decorrenza dalla data di stipula del presente contratto e scade il 30/09/2018.
2. Grava in capo all'affidatario ogni onere relativo all'acquisizione di qualsiasi autorizzazione all'esercizio in questione.
3. Il gestore s'impegna a corrispondere al Comune la somma di euro 5.000,00 mediante conferimento in natura pari alla realizzazione della struttura, alla sua gestione ed alla sua custodia senza svolgere attività lucrativa nei confronti degli utenti, rimanendo salva ogni forma di sponsorizzazione a favore del gestore.

Art. 2 – Promozione ed organizzazione delle attività e utilizzo dell'impianto

1. L'affidatario si obbliga a promuovere ed organizzare le diverse attività e le iniziative che risulteranno opportune ad incrementare la fruizione e l'utilizzo, da parte del pubblico, dell'impianto sportivo.
2. L'affidatario, nell'esercizio delle proprie attività e nella programmazione di utilizzo degli spazi sull'impianto è responsabile del mantenimento delle condizioni di agibilità dell'impianto sportivo ed è tenuto a provvedere direttamente all'eliminazione delle cause che vi ostassero.

Art.3 – Obblighi dell'Affidatario

1. L'affidatario si obbliga:
 - a realizzare l'impianto così come da progetto avente attestazione di conformità urbanistica n. 006 del 13/06/2018.
 - a smontare l'impianto e ripristinare lo stato dei luoghi entro e non oltre il 30/09/2018;
 - ad assumere la custodia, apertura e chiusura, sorveglianza dell'impianto e delle attrezzature, durante l'utilizzo dell'impianto da parte dell'utenza;
 - a segnalare immediatamente e per iscritto all'Amministrazione tutte le circostanze e i fatti che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività; fermo restando che il servizio oggetto dell'affidamento è da

considerarsi, a tutti gli effetti, «*servizio pubblico*» e quindi per nessuna ragione può essere sospeso o abbandonato, se non per cause di forza maggiore;

- a tenere indenne l'Amministrazione da qualunque azione che possa essere loro intentata da terzi per il risarcimento dei danni da responsabilità civile derivanti dall'esecuzione delle attività oggetto del presente affidamento;
- a effettuare gli interventi e a sostenere le spese per gli interventi manutentivi per il buon funzionamento dell'impianto oggetto della presente affidamento;
- ad assumere a proprio carico le spese di pulizia dei locali e dell'impianto sportivo;
- ad attivare, a proprie cure e spese, un servizio di medicazione e primo soccorso presso l'impianto, mantenendo a disposizione degli utenti gratuitamente i necessari materiali di primo intervento e soccorso previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti ;
- a riconsegnare alla fine del periodo di affidamento e pertanto entro e non oltre il 30/09/2018 l'area sgombra di cose e persone;

Art. 4 – Interventi di manutenzione e adempimenti dell'affidatario

1. L'Affidatario è tenuto a provvedere in maniera adeguata, ai fini della gestione, all'acquisto dei beni e delle attrezzature ritenute necessarie, per numero, caratteristiche e dimensioni, a un corretto espletamento della attività.
2. L'Affidatario è tenuto a dotarsi dell'attrezzatura necessaria per un corretto svolgimento delle attività, degli indumenti degli operatori, dei detergenti, dei solventi, dei detersivi, dei saponi, dei disinfettanti, della carta igienica, delle salviette, delle salviettine di carta monouso, delle scope, degli spazzettoni, delle spugne, degli stracci, e di ogni altro prodotto, strumento ed attrezzatura necessari.
3. La pulizia e la manutenzione dell' impianto dovranno essere svolte in orari tali da non arrecare disturbo agli utenti ed intralcio al regolare andamento delle attività sportive.
4. Per la conduzione dell'impianto e delle attrezzature sportive l'Affidatario potrà avvalersi delle prestazioni specialistiche di terzi, fermo restando che l' Amministrazione rimarrà estranea a qualsiasi rapporto con essi e indenne e sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità.

Art. 5 – Attività complementari

1. Nell'impianto sportivo l'Affidatario può svolgere, a condizione che non vengano pregiudicati i servizi oggetto del presente affidamento e previa acquisizione dei titoli abilitativi previsti dalla legge, ogni altra attività non lucrativa prevista dal proprio oggetto sociale;
2. Ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.8 del 21/10/2013 e s.m.i. è fatto divieto di installare, in alcun spazio o area della complessiva struttura (interna ed esterna all'edificio), slot-machine o apparecchi similari per scommesse e per il gioco d'azzardo lecito ai sensi dell'art. 110, comma 6 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 “*Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*”.

Art. 6 – Strumenti di controllo degli interventi

1. L'Amministrazione, a mezzo dei propri funzionari o di incaricati autorizzati, può accedere all'impianto sportivo in qualunque tempo e senza obbligo di preavviso, allo scopo di accertare:
 - a) l'esatta osservanza da parte dell'affidatario delle finalità d'interesse pubblico del presente affidamento;
 - b) la conformità dell'impianto rispetto al progetto approvato;
 - c) la regolare effettuazione delle operazioni di ordinaria manutenzione atte a mantenere l'impianto in condizioni di funzionalità ed efficacia e ad adeguarlo alle prescrizioni previste dalla legge o dai regolamenti;
2. A seguito delle ispezioni e dei controlli effettuati qualora venissero accertate inadempienze contrattuali o, comunque, situazioni di pericolo per gli utenti dell'impianto, l'Amministrazione intima al Affidatario l'esecuzione dei lavori dovuti in base al presente affidamento e comunque necessari a garantire la sicurezza.
3. Nelle more di realizzazione di eventuali interventi volti al ripristino della sicurezza nell'impianto sportivo, qualora la situazione di pericolo sia confermata dall'Amministrazione, l'Affidatario ha l'obbligo di interdire l'accesso da parte degli utenti fruitori.

Art. 7 – Tutela degli addetti

1. L'Amministrazione resta estranea a qualunque rapporto fra l'Affidatario ed il personale da esso dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto dell'affidamento.
2. L'Affidatario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso propri eventuali dipendenti e soci in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Art. 8 – Gestione della sicurezza - D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. - D.M. 10 Marzo 1998

1. L'Affidatario è tenuto a rispettare le prescrizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. “*Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori*”.
2. L'Affidatario è tenuto, in attuazione dell'Art. 6 del D.M. 10 Marzo 1998, alla designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e a farsi carico dell'onere del conseguimento per gli stessi degli attestati previsti per legge.
3. L'Affidatario deve provvedere a rispettare tutte le disposizioni contenute nel D.M. 10 Marzo 1998, in particolare a predisporre il piano di emergenza finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza.

Art. 9 – Responsabilità e assicurazioni

1. L'Affidatario è responsabile, in via diretta ed esclusiva, dei danni a persone e cose derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e prescrizioni, arrecati per fatto, anche omissivo, proprio o dei propri dipendenti o di persone da essa chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità e conseguenza civile e penale.
2. L'Affidatario è responsabile, in via diretta ed esclusiva, dei danni a persone e cose che derivassero da errori od inadeguatezza nell'esecuzione dell'attività oggetto del contratto ed a quelli che potrebbero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato tempestivo intervento nei casi di emergenza.
3. A prescindere da eventuali conseguenze penali l'Affidatario è tenuto al risarcimento di tutti i danni di cui sopra..
4. L'Affidatario, ferma restando la sua piena e diretta responsabilità per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente affidamento, deve stipulare, una polizza assicurativa per responsabilità civile, emessa da compagnia di assicurazione a copertura della responsabilità civile derivante dall'esecuzione del presente affidamento, detta polizza deve tenere indenne l'Affidatario anche per: morte, lesioni dell'integrità fisica e qualunque danno a persone, autorizzati ad accedere all'impianto sportivo, ed a cose, imputabili a responsabilità dell'affidatario o dei suoi collaboratori, di tutto il personale dipendente, consulente, o terzi, che si verifichi durante l'espletamento delle attività oggetto del presente affidamento; i danni sopra descritti di cui si sia avuta conoscenza dopo la scadenza del presente affidamento;
5. Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nella polizza restano a totale carico del Affidatario.

Art. 10 – Registrazione in caso d'uso e disposizioni finali.

1. Le parti si danno reciprocamente atto che la presente scrittura privata non autenticata soggiace alla clausola della registrazione in caso d'uso, ragion per cui le spese di registrazione saranno a carico del soggetto richiedente.
2. Per quanto non previsto dalla presente affidamento, si rinvia alle norme vigenti in materia

Vittoria, _____

L'Affidante

L'Affidatario
